CAMERA DEI DEPUTATI N. 3611

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DOTTI, ARATA, DELLA VALLE

Norme urgenti di raccordo tra il sistema penale militare ed il sistema penale comune

Presentata il 22 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice penale militare vigente in Italia risale al 1941, ma, a tutt'oggi, non sono state realizzate riforme organiche relative al diritto penale sostanziale, anche se in materia di ordinamento giudiziario militare e di processo penale militare sono da registrare rilevanti innovazioni in conseguenza, sia della legge 7 maggio 1981, n. 180 (recante « Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace ») e della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (recante « Istituzione del Consiglio della magistratura militare ») che dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447), in linea e conformemente, del resto, all'articolo 103 della Costituzione, che annovera gli organi della giustizia militare (infatti, vi è fatto espresso, quanto inequivoco riferimento ai tribunali militari in relazione sia al « tempo di pace » che « al tempo di guerra »; e la « guerra » stessa è prevista all'articolo 11 della Costituzione come strumento di difesa) tra i giudici comunemente definiti « speciali » quali il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Vero è che, sempre per quanto concerne la parte sostanziale (contenuta unitamente a quella procedurale specificamente attinente al rito innanzi agli organi giudiziari militari, nel codice penale militare), è dato assistere soltando all'avvenuta promulgazione di leggi in materia di « obiezioni di coscienza » e di « insubordinazione » (rispettivamente, legge 22 dicembre 1972, n. 722, e legge 26 novembre 1985, n. 689),

ma la Corte costituzionale non ha mai mancato, con alcune importanti sentenze incidenti anche in tale parte del codice penale militare, per un verso di adeguarla ai vigenti princìpi costituzionali e, per altro verso, di mantenerla attuale e, al contempo, di dare un contributo autorevole al mantenimento – soprattutto – di un sistema penale specificamente volto alla tutela di determinati quanto irrinunciabili interessi statuali di conservazione e funzionalità del consorzio militare, e i princìpi ad esso relativi, di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382 (recante « Norme di principio sulla disciplina militare ») ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (*di approvazione del regolamento* di disciplina militare).

Orbene, scopo della presente proposta di legge non è quello di una vasta e complessiva riforma dell'intera legislazione penale di pace e di guerra e dei relativi ordinamenti giudiziari militari, in ordine alla quale ci si riserva di redigere un progetto di legge apposito, in cui far confluire l'esito degli ampi e approfonditi studi già predisposti dal Ministero della difesa, compresi i risultati dei lavori delle varie commissioni di studio già tenutesi (Commissione presieduta dal procuratore generale militare Vittorio Veutro, anni 1986-1987; Commissione presieduta dal procuratore generale militare prof. Renato Maggiore, anni 1988-1989; Commissione presieduta dal prof. Zappalà, anni 1992-1993), bensì operare esclusivamente la necessaria integrazione ed armonizzazione, là dove ormai si appalesa urgente e non più differibile, nella legislazione penale militare con l'ordinamento giuridico, così da evitare pregiudizievoli incertezze giuridiche di fondo ed al contempo adempiere al dettato costituzionale.

In un tale quadro, la prima esigenza avvertita ed alla quale si intende dare risposta con la formulazione degli articoli da 1 a 6 della presente proposta di legge, è quella di introdurre disposizioni di legge da cui risulti presupposta inequivocabilmente l'applicabilità al processo penale in tempo di pace del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, proprio perché in sede di redazione del testo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 278 (che ha introdotto le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie) ciò non avviene, ed in modo che sia evitata ogni ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino militare sottoposto a procedimento penale militare ed il semplice cittadino sottoposto a procedimento penale comune.

Così, con gli articoli 1, 2 e 3, in materia di libertà personale dell'imputato, si è provveduto a rivedere, in conformità a quanto parallelamente e rispettivamente disposto dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, « l'arresto obbligatorio *in flagranza* », « *l'arresto facoltativo in* flagranza » ed il « fermo », quale indiziato di reato, del militare, avendo scrupoloso riguardo alla gravità dei reati ivi rispettivamente richiamati con l'articolo 4, si è parimenti estesa, in materia di misure cautelari, l'applicabilità delle misure coercitive ed interdittive previste nel capo II e nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura militare ai soli delitti militari con pena edittale superiore nel massimo a tre anni.

Con l'articolo 5 si sono introdotte norme analoghe a quelle introdotte dal codice di procedura penale in materia di polizia giudiziaria militare e con l'articolo 6 è stata affermata l'introduzione per l'ordinamento giudiziario militare delle figure del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare, proprio per meglio supplire ad una carenza legislativa a tale specifico riguardo in una materia tanto importante e delicata.

Del resto, la mancanza di una chiarezza anche testuale e, pertanto, decisamente non inequivoca, in ordine a tali temi, pure tanto fondamentali, può generare soltanto incertezze, conseguenti al potersi, altrimenti, anche sostenere la... reviviscenza dell'abrogato codice Rocco di procedura penale, anche se limitatamente al processo penale militare, o persino, la mancanza totale e pertanto assoluta di norme che disciplinano il rito penale militare. Vero è che, qualora tali punti trovassero un qualche riconoscimento, ciò confermerebbe

proprio l'urgenza di approvare le disposizioni di cui alla presente proposta di legge; ma è auspicabile che ciò non si verifichi in considerazione degli esiti devastanti che nel frattempo potrebbero conseguire proprio per la tutela e la credibilità del consorzio militare ed ovviamente sempre che un tale alto prezzo non si reputi conveniente pagare dalla collettività nazionale, al fine di aggirare l'anzidetta specifica previsione costituzionale di un giudice speciale militare con competenza a conoscere di « ... reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate » (così testualmente l'articolo 103 della Costituzione).

Oltre a ciò, e sempre a tale specifico riguardo, è stata avvertita l'esigenza di formulare, in ordine a tali concetti di « reato militare » e di « appartenente alle Forze armate », nozioni conformi a quelle in merito istituzionalmente formulate dalla Corte costituzionale (articolo 7).

Con gli articoli da 8 a 13 si sono, invece, introdotte specifiche sanzioni sostitutive della pena militare avuto riguardo alla peculiarità della finalità rieducativa di quest'ultima ed allo *status* di condannato militare da essa presupposto.

Del resto, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 284 del 16-29 giugno 1995, dopo aver precisato che – sempre in materia – la stessa Corte aveva con la precedente sentenza n. 279 del 1987 richiamato « ... l'attenzione del legislatore sull'ormai indifferibile (si noti, già nell'anno 1987 !) esigenza di dare alla materia in esame una più adeguata normativa », ha testualmente ed inequivocabilmente affermato: « Rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena militare sia al particolare *status* del condannato. Un intervento divenuto ormai indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo addebitabile al *decisum* della Corte ».

Conseguentemente, si è in questa sede provveduto ad introdurre nel sistema penale militare la pena sostitutiva della semidetenzione militare, analoga a quella prevista dall'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovviamente, con modalità specifiche tali da renderla coerente e compatibile con l'ambiente militare in cui essa deve trovare applicazione (basti considerare, a tal proposito, che per un militare non può essere ovviamente esclusa la disponibilità di armi e munizioni perché tipica e caratteristica dell'organizzazione militare), così da non sottrarre il condannato al suo addestramento militare proprio perché si deve avere, al contempo, riguardo anche e soprattutto alle pari ed imprescindibili finalità rieducative della sanzione sostitutiva stessa in termini che devono naturalmente rimanere militari; consegue la possibilità per un condannato militare ammesso a tale sanzione sostitutiva di poter seguitare a fruire, per un verso, della libera uscita giornaliera e, per l'altro, dell'intera sospensione della stessa sanzione sostitutiva parimenti a quanto già previsto per il condannato non militare dall'articolo 69 della legge n. 689 del 1981.

Quanto, poi, alla ulteriore sanzione sostitutiva comune della libertà controllata prevista da questa ultima legge, si è ritenuto di doverla sostituire, nel sistema penale militare, con quella della « prestazione di un particolare servizio militare », proprio perché sostitutiva della reclusione militare per un limitato e determinato periodo rispetto a quello di ferma e, comunque, a quello utile per il computo dell'anzianità di servizio.

Non si è ritenuto, invece, di introdurre la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria sia perché le pene pecuniarie sono, di per sé, estranee al sistema penale militare sia perché, stante la particolare finalità rieducativa della pena militare (volta al recupero del condannato militare, cui in genere si provvede ad infliggere non lunghi periodi di reclusione militare), proprio una tale particolare finalità rieducativa potrebbe rimanere definitivamente compromessa qualora si rendesse possibile, invece che scontare un periodo di reclusione mili-

tare, soltanto pagare una somma di denaro modesta (perché correlata alla non rilevante durata del periodo anzidetto), e tanto più perché tale pagamento, essendo sempre correlato e conseguente a possibilità economiche differenti da individuo a individuo, contraddirebbe con quel particolare sentimento di solidarietà (denominato « spirito di corpo »), che contraddistingue il consorzio militare ed è espressamente previsto dall'articolo 16 del vigente regolamento di disciplina militare (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545).

In definitiva, la citata sentenza n. 284 del 1995 della Corte costituzionale appare particolarmente significativa ed emblematica dell'esigenza di provvedere, in materia, alla introduzione dei sia pur pochi articoli di legge di cui al presente progetto.

Ove si consideri che, con tale sentenza, la Corte costituzionale ha, per la prima volta, dichiarato, la illegittimità dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 « ... nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari », per poi di seguito specificare « secondo i princìpi di cui in motivazione », e che, in tale motivazione, si legge: « Senonché, ferma restando la caducazione della norma censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati delle sanzioni sostitutive – secondo le modalità che verranno definite dal legislatore ... – residua l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono esser applicate. Con la conseguenza che gli altri precetti della stessa legge che dettano prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Rimane riservato al legislatore ... il compito di apprestare una disciplina ... » consegue, all'evidenza, che, appunto per la prima volta si è in presenza di una sentenza della Corte costituzionale che, nell'affermare l'incostituzionalità di una determinata norma, non incide anche e direttamente sul corpo della stessa con un intervento di natura cosiddetta « additiva », allo scopo esplicitamente dichiarato di consentire al legislatore di dettare al riguardo regole specifiche in ordine all'intero sistema delle sanzioni sostitutive brevi e, quindi, ben oltre la singola disposizione di legge venuta in considerazione ai fini della sua stessa dichiarazione di incostituzionalità.

Orbene, non soltanto una così tale significativa ed innovativa pronuncia non può rimanere ignorata, ma soprattutto ogni ulteriore ritardo comporterebbe, e ciò ormai già si sta verificando, l'impossibilità di ammettere i cittadini militari alla fruizione di sanzioni sostitutive brevi, specificatamente adeguate al loro *status* di militari, solo ed esclusivamente per causa certa ed inequivocabile consistente nell'inerzia del legislatore, che ne rimarrebbe, così, l'unico responsabile.

Concludendo, le disposizioni di legge approntate rappresentano un minimo assolutamente indispensabile ed imprescindibile per rendere possibile all'organizzazione giudiziaria militare di potere adempiere al suo ruolo costituzionalmente riconosciuto (articolo 103 della Costituzione) di tutela, in un moderno Stato democratico qual è l'Italia, delle istituzioni in genere e di quella militare *in specie* (articolo 52 della Costituzione), e, nell'ambito di quest'ultima, di quei valori tipici e caratteristici il cui concreto riconoscimento e la cui affermazione, ricorrendone ogni necessario presupposto, anche in termini penali, deve potere seguitare a svolgere un ruolo fondamentale quanto indefettibile proprio per l'esistenza e la credibilità dell'intero apparato della organizzazione della Difesa nel nostro Paese. Pertanto, nella certezza, più che nella personale convinzione, di avere adempiuto a fondamentali doveri di prospettazione a tutti gli altri Onorevoli Colleghi di un *minimum* di imprescindibile introduzione normativa in materia, i proponenti sottopongono le disposizioni di legge approntate alla loro autorevole attenzione e valutazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 308 del codice penale militare *di pace è sostituito dal seguente:*

« ART. 308. — *(Arresto in flagranza).* – Le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti, ma osservati i modi prescritti dai regolamenti per accedere in luoghi militari.

Anche fuori dei casi previsti dal primo comma, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti, consumati o tentati, previsti dal presente codice:

1) contro la fedeltà e la difesa militare di cui al titolo I del libro II, per i quali è stabilita la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni;

2) furto militare, quando ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 231, primo comma, numeri 1), prima ipotesi, e 3), seconda ipotesi;

3) rivolta, di cui all'articolo 174;

4) distruzione o sabotaggio di opere militari, ai sensi dell'articolo 167, primo e secondo comma ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 308 del codice penale militare di pace, come sostituito dall'arti-

colo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 308-*bis*. — *(Arresto facoltativo in flagranza)*. – Le persone indicate nell'articolo 301 hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un reato militare, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni.

Quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa, le stesse persone hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dai seguenti articoli: 140 (forzata consegna); 141 (resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta); 148 e 149, primo comma, numeri 1), 2 e 3) (diserzione); 151, primo e secondo comma (mancanza alla chiamata); 153 (militare chiamato alle armi che si fa sostituire); 173 (disobbedienza); 175 (ammutinamento); 178 (accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento); 179 (cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante); 186, primo comma (insubordinazione con violenza); 189 (insubordinazione con minaccia o ingiuria); 195, primo comma (violenza contro un inferiore); 196, primo comma (minaccia o ingiuria a un inferiore); 218 (peculato militare mediante profitto altrui); 223 (lesione personale); 230 (furto militare); 234 (truffa); 235 (appropriazione indebita) ».

ART. 3.

1. L'articolo 309 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 309. — *(Fermo di indiziato di reato)*. – Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il procuratore militare dispone il fermo del militare gravemente indiziato di un reato militare per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a due anni.

Nel caso previsto dal primo comma e prima che il procuratore militare abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono al fermo di propria iniziativa.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano speciali elementi che rendano fondato il pericolo che il militare indicato stia per darsi alla fuga e non sia possibile attendere, per la situazione di urgenza, il provvedimento del procuratore militare competente per territorio.

Il fermo non è consentito qualora, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 386 a 391 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Non è consentito il fermo da parte di privati per reati devoluti alla cognizione dei tribunali militari ».

ART. 4.

1. L'articolo 313 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ed interdittive).* – Le misure coercitive ed interdittive previste, rispettivamente, nel capo II e nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura penale possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 301 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« ART. 301-*bis*. — *(Sezioni di polizia giudiziaria militare).* – Presso ogni procura mi-

litare della Repubblica è istituita una sezione di polizia giudiziaria militare composta esclusivamente di ufficiali, ispettori e sovrintendenti.

Si applicano le norme contenute negli articoli 5, commi 2 e 3, e da 6 a 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, intendendovi sostituito al procuratore generale presso la corte d'appello il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello ed al procuratore della Repubblica il procuratore militare della Repubblica.

Il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è emanato dal Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello ».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è disciplinato il procedimento disciplinare a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria militare. Transitoriamente si applica l'articolo 305 del codice penale militare di pace.

ART. 6.

1. La rubrica della sezione IV del capo I della parte I dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituita dalla seguente: « giudice per le indagini preliminari ».

2. L'articolo 25 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare).* – 1. In ogni tribunale militare uno o più magistrati sono incaricati, come giudici monocratici, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nel processo penale militare il giudice delle indagini preliminari ricopre le funzioni di giudice per l'udienza preliminare ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« È reato militare qualunque violazione della legge penale commessa da militare in servizio o considerato tale che abbia come soggetto passivo un militare, purché a causa del servizio militare, o l'amministrazione militare, nonché i reati previsti dagli articoli da 361 a 374 e da 377 a 381 del codice penale ».

ART. 8.

1. Il giudice militare che, nel pronunciare sentenza di condanna, ritiene di dover determinare la durata della pena militare entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione militare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può, altresì, sostituirla con la prestazione di particolare servizio militare.

2. Nei casi di sostituzione di cui al comma 1 si applicano le norme contenute negli articoli 53, secondo, terzo e quarto comma; 57, primo e terzo comma; 58 e 59; da 61 a 70; 72 e 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dell'articolo 74 della citata legge n. 689 del 1981, intendendovi sostituito al giudice il giudice militare, alla semidetenzione la semidetenzione militare, alla libertà controllata la prestazione di un particolare servizio militare, alla reclusione la reclusione militare, al magistrato di sorveglianza il magistrato militare di sorveglianza, all'affidamento di prova al servizio sociale l'affidamento in prova del condannato militare, e al direttore dell'istituto penitenziario il comandante dello stabilimento di pena.

3. La prestazione di servizio militare nelle ipotesi di sostituzione della pena breve della reclusione militare non è computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi militari di leva né, per i militari in servizio permanente, ai fini dell'anzianità per l'avanzamento.

ART. 9.

1. La semidetenzione militare comporta, in ogni caso, l'obbligo di trascorrere le ore notturne presso uno stabilimento militare di pena e di prestare servizio, nel rimanente periodo di tempo, presso un reparto militare sito in località vicine.

2. Il reparto ove il militare deve prestare servizio viene indicato dal Ministro della difesa tra quelli previamente determinati al riguardo.

3. Il numero delle ore da trascorrere presso lo stabilimento militare di pena, l'indicazione di detto stabilimento e la durata della libera uscita giornaliera sono determinate con apposita ordinanza emessa dal magistrato militare di sorveglianza.

4. La semidetenzione militare comporta altresì:

a) il divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni od esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, con eccezione della possibile disponibilità di armi e munizioni durante il servizio;

b) la sospensione della patente di guida rilasciata dalle competenti prefetture;

c) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro elemento equipollente;

d) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi fissato, l'ordinanza emessa dal magistrato militare di sorveglianza, che determina le modalità di esecuzione della pena e l'eventuale provvedimento di modifica.

ART. 10.

1. La prestazione di particolare servizio militare comporta in ogni caso:

a) la prestazione presso reparti determinati dal Ministro della difesa;

b) il divieto di allontanarsi dal comune ove si trova il reparto di assegnazione, salva l'autorizzazione concessa di volta in volta dal magistrato militare di sorveglianza ed esclusivamente per motivi di studio, di famiglia o di salute;

c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni od esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, con eccezione della possibile disponibilità di armi e munizioni durante il servizio;

d) la sospensione della patente di guida rilasciata dalle competenti prefetture;

e) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

f) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi della polizia, e nel termine da essi fissato, l'ordinanza emessa dal magistrato militare di sorveglianza, che determina le modalità di esecuzione della pena e l'eventuale provvedimento di modifica.

ART. 11.

1. Le pene sostitutive non si applicano, oltre che ai reati previsti dall'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ai reati militari previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace: 90 (esecuzione *indebita di disegni; introduzione clandestina* in luoghi di interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio); 149, n. 2) e n. 3) (casi di diserzione immediata); 174 (rivolta); 175 (ammutinamento); 178 (accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento); 179 (cospira-

zione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante); 182 (attività sediziosa); 212 (istigazione a commettere reati militari); 213 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi).

ART. 12.

1. L'ordinanza del magistrato militare di sorveglianza con cui sono stabilite le modalità della pena e l'ordinanza con cui il magistrato militare di sorveglianza eventualmente modifichi le predette modalità sono comunicate al comandante del reparto al quale il condannato è stato assegnato e al comandante dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Le autorità militari di cui al comma 1 controllano l'adempimento delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 13.

1. Le norme sulla sostituzione della pena breve della reclusione militare si applicano anche ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'articolo 619 del codice di procedura penale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3611
Lire 500